



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Prof. Guido Alpa*

Roma, 12 giugno 2008

**N. 24-C-2008**

*Ill.mi Signori Avvocati*  
**PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI**

*via e-mail*

e, per conoscenza :

- Ill.mi Signori Avvocati  
**COMPONENTI IL  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

L O R O S E D I

OGGETTO : **REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL  
LOGO, DEI PATROCINII E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

*Illustri Signori e Cari Amici,*

in allegato Vi trasmetto il testo del **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, PER LA CONCESSIONE DEL LOGO, DEL PATROCINIO GRATUITO IN FAVORE DI EVENTI, INIZIATIVE, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FORENSE**, che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno adottare nel corso della seduta amministrativa del 12 giugno 2008 e che troverete pubblicato anche sul sito web del Consiglio ([www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)).

Con i migliori saluti.

*Avv. Prof. Guido Alpa*

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI,  
PER LA CONCESSIONE DEL LOGO, DEL PATROCINIO GRATUITO  
IN FAVORE DI EVENTI, INIZIATIVE, CONVEGNI ED ALTRE  
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FORENSE**

---

**Articolo 1  
oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi del Consiglio nazionale forense (nel seguito anche "Consiglio") per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, altre manifestazioni assimilabili d'interesse forense e rispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio, allo scopo, in particolare, di sostenere, favorire e diffondere la formazione per l'accesso e la formazione continua degli avvocati italiani, nonché la conoscenza della deontologia forense e dell'ordinamento della professione d'avvocato.

Il regolamento disciplina altresì la co-organizzazione con soggetti esterni nonché la concessione agli stessi dell'utilizzo del logo e del patrocinio gratuito del Consiglio per tutte le iniziative rispondenti alle sue finalità istituzionali.

**Articolo 2  
programmazione – bandi di contribuzione**

Il Consiglio può adottare un programma annuale o pluriennale d'iniziativa per il sostegno delle Scuole forensi, la formazione continua, la promozione della deontologia professionale e della conoscenza dell'ordinamento forense ed allo scopo predisporre uno o più bandi di contribuzione che sono resi pubblici con i mezzi più idonei.

Ciascun bando di contribuzione contiene un invito a proporre progetti da sottoporre al vaglio del Consiglio e contiene, di regola, l'indicazione degli elementi che devono essere evidenziati nelle domande.

**Articolo 3  
soggetti legittimati**

Anche fuori dagli eventuali bandi di cui all'articolo precedente, le richieste di contributo e le domande di contribuzione possono essere presentate da:

1. Consigli dell'ordine territoriali, loro consorzi, enti dagli stessi costituiti e controllati, loro Unioni distrettuali od interdistrettuali;
2. istituzioni ed associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali;
3. altre associazioni forensi, singoli avvocati o società ed associazioni d'avvocati, per manifestazioni d'interesse forense organizzate a fini non lucrativi;
4. enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di rilevante interesse forense.

**Articolo 4  
modalità di presentazione delle domande**

Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, devono in ogni caso essere allegate le seguenti informazioni, corredate da eventuale documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa.

1. la dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
2. l'illustrazione della rilevanza locale, distrettuale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
3. il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto, il rilievo e gli obiettivi formativi;
4. l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al presidente del Consiglio Nazionale Forense o ad un suo delegato;
5. il bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate preventivabili dell'iniziativa, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;
6. la qualità ed il numero dei partecipanti attesi, con specifica indicazione d'avvocati e praticanti avvocati;
7. l'eventuale apporto a carico del soggetto proponente l'iniziativa;
8. l'eventuale apporto a carico di soggetti diversi, con l'illustrazione della loro natura, finalità ed ambito d'azione;
9. la quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;
10. la sede (con specifica indicazione del numero dei posti previsto) e la data di svolgimento dell'iniziativa;
11. l'individuazione della struttura che curerà la gestione amministrativa, logistica e contabile dell'iniziativa;
12. l'eventuale richiesta di patrocinio da parte del Consiglio;
13. indicazioni sulla natura giuridica del soggetto richiedente, delle finalità dallo stesso perseguite, sui rapporti col Consiglio dell'ordine forense territoriale, sulla capacità economica con la copia dei suoi ultimi bilanci consuntivo e preventivo;
14. l'accettazione esplicita del controllo eventuale ai sensi del successivo art. 7.

La richiesta è assegnata dal presidente del Consiglio agli Uffici, alla Commissione per l'attribuzione dei crediti formativi ovvero ad un consigliere per istruttoria e parere ed è sottoposta al Consiglio con una relazione, anche verbale, dell'organo istruttore con riferimento ai criteri di cui sopra.

#### **Articolo 5** **criteri per la concessione del contributo**

Il Consiglio preleva ed assegna i fondi dello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:

1. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense dell'iniziativa;
2. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;
3. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
4. minore onerosità o gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;
5. entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;
6. capacità economica del soggetto richiedente;
7. accreditabilità (ovvero avvenuto accreditamento) agli effetti della formazione professionale continua;
8. eventuale previsione della diffusione degli atti dell'iniziativa;
9. economicità dell'iniziativa.

## **Articolo 6**

### **termine di presentazione**

Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 maggio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione ed ai bandi di contribuzione di cui all'articolo 3.

## **Articolo 7**

### **rendicontazione e controllo**

La rendicontazione del contributo ricevuto per le finalità previste dal regolamento, con una relazione illustrativa delle attività svolte e dell'effettiva partecipazione all'evento, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa al Consiglio forense che potrà richiedere ogni documentazione, anche a campione, utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata.

## **Articolo 8**

### **responsabilità**

Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio nazionale forense.

## **Articolo 9**

### **modalità di erogazione**

Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 70% al momento della delibera di concessione, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa, su presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano state realizzate nei tempi previsti o lo siano state in misura e con modalità significativamente difformi rispetto al progetto sottoposto all'esame del Consiglio.

## **Articolo 10** **concessione del logo del Consiglio nazionale forense**

L'uso del logo del Consiglio nazionale forense è di competenza piena ed esclusiva del Consiglio stesso.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo può essere concessa, su istanza del richiedente, esclusivamente per attività anche continuative e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali del Consiglio.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento.

Di norma, e salva motivata deroga, l'autorizzazione all'utilizzo del logo è concessa per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.

## **Articolo 11** **patrocinio gratuito**

Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo, se autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, del Consiglio nazionale forense, con l'espressa indicazione "con il patrocinio del Consiglio nazionale forense".

Di norma, e salva motivata deroga, il patrocinio gratuito è concesso per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.

La concessione del semplice patrocinio gratuito del Consiglio nazionale forense non dà diritto a contributi finanziari né comporta interventi di supporto organizzativo per lo svolgimento delle iniziative.

In ogni caso la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine del Consiglio nazionale forense.

## **Articolo 12** **co-organizzazione**

Il Consiglio nazionale forense può concordare con soggetti terzi condizioni e modalità per l'organizzazione congiunta di eventi, iniziative e manifestazioni.

## **Articolo 13** **formazione continua obbligatoria**

La co-organizzazione, la concessione di contributo, l'autorizzazione all'utilizzo del logo o la concessione del semplice patrocinio gratuito sono valutabili dal Consiglio anche per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13 luglio 2007.

Gli eventi ammessi alle diverse concessioni previste nel presente regolamento s'intendono idonei al conseguimento di crediti formativi, a meno che il Consiglio, in ragione di specifiche diverse finalità, modalità di svolgimento od altro, non lo escluda esplicitamente.

## **Articolo 14** **esclusioni**

Il presente regolamento non si applica per il Congresso Nazionale Forense, né alle Fondazioni costituite dal Consiglio nazionale forense ed altri enti ai quali il Consiglio partecipi o che comunque controlli.

**Articolo 15**  
**facoltà di delega**

Il Consiglio nazionale forense può delegare, anche stabilmente, tutte o parte delle attività previste nel presente regolamento alle proprie Commissioni per l'attribuzione di crediti formativi e per l'Accesso e la Formazione, ovvero alla Fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura italiana, vincolandole al rispetto del presente regolamento e ad eventuali prescrizioni ulteriori.

Ove le attività siano ad essa delegate relativamente ad una o più iniziative nella loro interezza, il contributo sarà a carico del bilancio della Fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura italiana nell'ambito del particolare capitolo del suo bilancio preventivo formato con l'apporto periodico del Consiglio nazionale forense a ciò specificamente dedicato e la sua assegnazione dovrà essere deliberata dal Comitato direttivo della Fondazione.

**Articolo 16**  
**entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2008.

